

"Genitori Autismo Ischia"

Organizzazione di Volontariato

STATUTO

ART. 1 - La denominazione, la sede e la durata dell'Associazione.

1. L'Associazione di Volontariato denominata "Genitori Autismo Ischia", di seguito detta Associazione, la sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto.
2. L'Associazione, costituita in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha sede in Forio d'Ischia (NA), in via F. Calise 6 c/o l'Hotel Parco dei Principi.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Campania.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - La legge quadro, lo statuto ed i regolamenti.

1. L'Associazione ha una organizzazione basata sul principio democratico, agisce ai sensi e con gli effetti della Legge n. 266/1991 sul Volontariato, e successive modificazioni, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività dei soci, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

ART. 3 - Scopo sociale e finalità.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tese a promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, l'informazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo e con disabilità intellettiva, relazionale, fisica, psichica e sensoriale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
2. Avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, l'associazione intende:

- Creare un **collegamento tra le famiglie** e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.
- Svolgere ed **organizzare attività** di volontariato ai sensi della legge 266/91
- Sostenere, stimolare, **orientare la ricerca verso studi sull'autismo**, le sue cause ed i possibili rimedi.
- **Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite** nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
- Promuovere la **diffusione dell'informazione** a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni;
- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di **promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento e inserimento al lavoro e prospettive "durante e dopo di noi"**, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- Stabilire rapporti di **collaborazione continuativa** con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche e con disabilità intellettiva, relazionale, fisica, psichica e sensoriale.
- Stabilire rapporti di **collaborazione e di federazione** con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione può svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

ART. 4 - I soci e la loro ammissione.

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

"Genitori Autismo Ischia"

Organizzazione di Volontariato

2. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva. Il diniego va motivato.

3. La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci.

1. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'Associazione. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in Assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

2. I soci prestano la propria opera in maniera personale, spontanea e assolutamente gratuita; non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

3. I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate.

4. I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento è riferito all'anno solare in corso. I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e a mantenere un comportamento in linea con le finalità dell'Associazione.

ART. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

1. Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

2. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

3. Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

5. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto dall'Assemblea;
- e) il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'Assemblea.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e hanno la durata di 2 anni.

ART. 8 - L'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; mancando entrambi l'Assemblea elegge un suo Presidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può presentare al massimo una delega.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

5. Le votazioni in Assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto se lo richiede almeno uno dei partecipanti.

"Genitori Autismo Ischia"

Organizzazione di Volontariato

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 9 - La convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, e di quello preventivo se predisposto.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. In caso di impossibilità o rifiuto del presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3, dai soci che l'anno richiesta ai sensi del presente comma.

3. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 10 - L'Assemblea ordinaria.

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e può revocare il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge, qualora lo ritenga opportuno, e può revocare, il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- e) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- g) ratifica l'ammissione di nuovi soci;
- h) decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio Direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

ART. 11 - L'Assemblea Straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita - sia in prima che in seconda convocazione - con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto;
- b) delibera in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- c) scioglie l'associazione e delibera relativamente alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di 2 anni, e rieleggibili.

2. Il Consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Vicepresidente.

3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio può essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente.

4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti attuativi, presentandoli entrambi all'approvazione dell'Assemblea.

5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

"Genitori Autismo Ischia"

Organizzazione di Volontariato

ART. 18 - Il bilancio.

1. L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto opportuno, un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci e dei Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
5. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

ART. 19 - Assicurazione dei volontari.

1. Tutti i soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 20 - Convenzioni.

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 - Dipendenti e collaboratori.

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. n. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, e approvato con voto favorevole da almeno 3/4 dei soci aventi diritto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall'art.5, comma 4 della legge 266/91.

ART. 23 - Legge applicabile.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

